



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recante, "Regolamento semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997 n. 279 su "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003 n. 97, istitutivo del Regolamento concernente "Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28/12/2017 concernente la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ANPAL approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL adottato ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 luglio 2018 con Delibera n.29, e ad oggi in corso di approvazione degli organi di vigilanza competenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 25 nella seduta del 5 dicembre 2017 e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 16347 del 21 dicembre 2017;

VISTA la nota prot. n. 3352 del 28 febbraio 2018 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il bilancio di previsione, a

condizione che l'ANPAL fornisse al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza (IGF) alcuni chiarimenti; 3

VISTA la nota prot. n. 9661 del 26 giugno 2018, con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dà atto che sono stati forniti i chiarimenti richiesti;

CONSIDERATO quindi definitivamente approvato il bilancio di previsione 2018;

VISTA la prima nota di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvata da Consiglio di Amministrazione con delibera n. 18 del 23 maggio 2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'ANPAL n.125 del 27 marzo 2018 di assegnazione delle risorse iscritte in competenza nel bilancio previsionale 2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'ANPAL n.295 del 6 luglio 2018 che ha disposto variazioni compensative di V livello gestionale del piano dei conti integrato;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha necessità di dotarsi di apposito servizio di erogazione di buoni pasto per i propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012, il quale impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi degli artt. 26 della L. n. 488/1999 e 58 della L. n. 388/2000, per l'acquisto di beni e servizi;

CONSIDERATO che in data 28.02.2017 l'Agenzia, con l'ordine di acquisto 3535544 per € 386.920,00, oltre IVA come per legge, aveva aderito tramite OdA alla Convenzione CONSIP BUONI PASTO Ed. 7 - Lotto 3 (Lazio) per la fornitura di n. 68.000 buoni pasto per il personale in servizio con durata contrattuale di mesi 24 – CIG 6995721B96;

CONSIDERATO che i buoni pasto forniti dalla società Qui! Group SPA non sono più stati accettati dagli esercizi commerciali convenzionati con la predetta società, con conseguente non spendibilità dei predetti buoni sul territorio;

CONSIDERATO che la suddetta non spendibilità dei buoni pasto della società QUI GROUP ha riguardato tutte le PA obbligate ad approvvigionarsi tramite gli strumenti messi a disposizione da CONSIP, tanto che la stessa CONSIP in data 13.07.2018 ha informato di aver proceduto alla risoluzione della Convenzione BUONI PASTO Ed. 7, relativamente al Lotto 1 e al Lotto 3 (Lazio) stipulata con la società Qui! Group spa, per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali;

RILEVATO che CONSIP ha, altresì, informato che detta risoluzione aveva effetto immediato con impedimento di nuovi ordinativi, per cui le Amministrazioni avrebbero potuto chiedere la risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che, conseguentemente, ANPAL ha provveduto a comunicare la risoluzione unilaterale per inadempimento del contratto con la Qui! Group SPA per l'approvvigionamento dei buoni pasto con nota prot. 9503 del 26.07.2018 e alla riconsegna dei buoni pasto alla Qui! Group Spa in fallimento in data 20.11.2018;

VISTO che in data 02.08.2018 la Consip ha comunicato che a seguito della procedura straordinaria di interpello con scorrimento della graduatoria di aggiudicazione è stato individuato il nuovo fornitore nella società Sodexo Motivation Solutions Italia srl e sono state attivate le convenzioni sui Lotti 1 e 3 della Convenzione Buoni Pasto Ed. 7, con la conseguenza che le Amministrazioni potranno rimettere ordini di acquisto con l'obbligo per il nuovo fornitore di portare a compimento le forniture di buoni pasto cartacei richieste dalle Amministrazioni interessate, per gli ordinativi già accettati da Qui! Group SPA i cui importi alla data del 13.07.2018 non risultavano ancora esauriti;

RITENUTO necessario aderire alla Convenzione che è stata stipulata tra la CONSIP e la Sodexo Motivation Solutions Italia srl, sede legale in Milano, Via Gallarate n. 200 per il completamento ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, denominata "Buoni Pasto 7" – Lotto 3 Regione Lazio, CIG 6028447FD3, ai fini della emissione di ordinativo diretto di fornitura in ragione dell'espresso fabbisogno;

RILEVATO che nell'ambito della suddetta Convenzione sono disponibili due tipologie di ordini e, precisamente,

1. "Ordini BP residui", per cui possono emettere tale tipologia di

ordine quelle Amministrazioni che alla data del 13.07.2018 avevano nei confronti della Qui!Group SPA un ordine di acquisto attivo e con un importo residuo;

2. “Ordini BP resi”, per cui possono emettere tale tipologia di ordine quelle Amministrazioni che avevano emesso un ordine di acquisto a valere sul Lotto 1 e sul Lotto 3 della Convenzione Buoni Pasto ed. 7, e che nell’ambito di tale ordine hanno provveduto a restituire un quantitativo di buoni pasto all’originario aggiudicatario in ragione della loro riscontrata non spendibilità;

RILEVATO altresì, in relazione al precedente punto 1, che l’Agenzia deve provvedere all’emissione di un ordinativo di “Buoni Pasto residui” per un importo residuo di € 146.574,40 (=25.760 b.p. x € 5,69) oltre IVA nella misura di legge, ed, in relazione al precedente punto 2, che l’Agenzia deve emettere un ordinativo di “Buoni Pasto resi” per un importo di € 11.556,39 (= 2.031 b.p. x € 5,69) oltre IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che la spesa per i suddetti ordinativi trova copertura sul capitolo U.1.01.01.02.002 “Buoni Pasto” del bilancio dell’ANPAL, esercizio finanziario 2019, gestione ordinaria;

VISTO che l’adesione alla Convenzione si perfezionerà nel momento in cui saranno emessi gli ordinativi di fornitura con Sodexo Motivation Solutions Italia SRL, tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it;

Tanto premesso,

DECRETA

di aderire, ai sensi dell’art. 24 comma 3, legge 488/1999, alla Convenzione “Buoni Pasto 7” – Lotto 3 Regione Lazio che la CONSIP ha attivato per la fornitura di buoni pasto, della quale risulta aggiudicataria, per il lotto di riferimento per la scrivente Agenzia, la società Sodexo Motivation Solutions Italia SRL;

di autorizzare l’ordinativo all’impresa Sodexo Motivation Solutions Italia SRL per la fornitura di n. 27.791 buoni pasto complessivi, per un costo pari ad € 158.130,79 (oltre IVA nella misura del 4%);

di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Antonella De Biase;

di **prenotare l’impegno** per la spesa necessaria a finanziare l’operazione pari

ad € 164.456,02 (IVA 4% inclusa) sul conto *U.1.01.01.02.002 "Buoni Pasto"*
del bilancio dell'ANPAL, esercizio finanziario 2019, gestione ordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)